



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.5/TFT del 3/10/2022

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 3/10/2022
ha adottato i seguenti:**

DISPOSITIVO

Fasc. 100

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino;
Avv. N. Pomponio.**

Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Anna Pagnotta all'epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell'art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd sangiovese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, vice presidente della Asd Giovannese Calcio """. La Società ASD Matteo Football King a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dalla sig.ra Anna Pagnotta così come descritta in precedenza.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: la sig. ra Anna Pagnotta vice presidente della società ASD Matteo Football King, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;

per la società ASD Matteo Football King, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.10.2022

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Fasc.102

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino;
Avv. N. Pomponio.**

Proc.3467/528 pfi21-22/PM/fm del 11.08.2022 (Campionato Seconda Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuliano Maisto (1 gara), all'epoca dei fatti Presidente, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S., 39 comma 1 NOIF; per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Luigi Marian prendesse parte alla gara del 30/1/2022 di

Seconda categoria Asd Matteo Football King / Asd san Giovannese Calcio, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.9.2021 per la società Asd San Giovannese Calcio Sig.ra Anna Pagnotta (1 gara), all'epoca dirigente accompagnatore, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dei sottoelencati calciatori; calciatore: Mariano Luigi n.24.08.1996, (gara del 30/1/2022 - Campionato Seconda Categoria), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Matteo Football King per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto, diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva ;

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Mariano Luigi due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Giuliano Maisto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig.ra Anna Pagnotta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Matteo Football King la penalizzazione di punti uno (1) in classifica € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.10.2022

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Fasc.101

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino; Avv. N. Pomponio.

Proc.3173/533 pfi21-22/PM/ps del 9.08.2022 (Campionato Prima Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.Michele Nappo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Faiano A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S.

B) per la violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

Sig.Gaetano Nappo, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società ASD Atletico Faiano ai sensi dell'art. 2, comma 2 C.G.S. della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

Sig.Vito Lamberti, all'epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società ASD Atletico Faiano per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva B) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

Sig.Damiano Romano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Atletico Faiano: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

- la società Asd Atletico Faiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Nappo, Gaetano Nappo, Vito Lamberti e Damiano Romano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Ritiene di applicare per: il collaboratore sig. Vito Lamberti la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore sig. Damiano Romano la squalifica di quattro (4) giornate; per il Presidente Sig. Michele Nappo, la sanzione di anni uno (1) di inibizione; per il Sig. Gaetano Nappo, la sanzione di anni uno (1) di inibizione; per la società Asd Atletico Faiano non doversi procedere perché già deciso in data 14/03/2022 e pubblicato sul comunicato ufficiale n.34/Csat del 27/03/2022.

Così deciso in Napoli, in data 3.10.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il 3 Ottobre 2022

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli